



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n° 1506

IL SINDACO

Considerato che nel periodo estivo viene generalmente rilevata un riduzione della portata dalle sorgenti e dai pozzi che alimentano i serbatoi dell'acquedotto;

Dato atto:

- che per l'anno in corso, il cambiamento climatico in atto ha influenzato la corrente stagione estiva connotandola come particolarmente siccitosa;
- che tale problema si manifesta oltre che con la scarsità di precipitazioni anche con una perdurante situazione climatica particolarmente critica a causa delle elevate temperature;
- che siffatti concomitanti eventi meteorologici e climatici producono effetti allarmanti sulle riserve di acqua della rete idrica comunale sia per la scarsità di approvvigionamento dalle sorgenti che per l'aumentato di prelievo da parte delle utenze;

Rilevato che già iniziano a presentarsi problematiche legate all'incapienza di alcuni serbatoi comunali di accumulo delle riserve idriche che alimentano la rete;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire possibili interruzioni dell'erogazione dell'acqua potabile, con grave disagio alla popolazione, nonché pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Ritenuto che il consumo di acqua per l'innaffiatura di orti, giardini, lavaggio privato di automobili, riempimento di piscine o rabbocchi delle piscine, ecc. aggrava tale difficoltà a danno delle indispensabili necessità domestiche e lavorative;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza per l'utilizzo dell'acqua potabile avanzata da Acqua Novara VCO S.p.a. con nota del 7.8.2018, finalizzata alla limitazione dell'uso di acqua potabile durante le ore diurne (7.00-22.00) ai soli fini domestici per gli insediamenti di civile abitazione ed ai cicli di lavorazione e di manutenzione negli insediamenti produttivi industriali ed artigianali, con divieto di irrigazione di orti e giardini, lavaggio veicoli o di utilizzo per qualsiasi altro scopo che non sia quello idropotabile;

Ravvisata la necessità di richiamare i cittadini al rispetto ed al corretto uso del bene comune, soggetto in questo periodo ad un maggior consumo e ad un minor rimpinguamento delle sorgenti;

Ritenuta l'urgenza di provvedere al fine di prevenire ed eliminare ogni eventuale rischio che la popolazione resti senza acqua potabile per fini domestici;

Ravvisati pertanto evidenti motivi di carattere igienico-sanitario che giustificano l'emissione del provvedimento di cui trattasi;

Visto l'art. 50 co. 5 del TUEL 267/2000;

Rilevato che la legge 20 maggio 2003 n. 116 di conversione del D.L. 31 marzo 2003 n. 50 con l'aggiunto art. 1 quater, 5° comma, integra la disciplina della potestà sanzionatoria amministrativa conferita ai Comuni ed alle provincie dall'ordinamento;

Visto che in base all'evidenziato 5° comma dell'art. 1 quater la predetta sanzione si applica anche alle violazioni alle ordinanze sindacali;

Visto che già con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l'art. 7 bis del TUEL, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per inosservanza dell'ordinanza sindacale;

Visto l'art. 2 dell'abrogata Legge 36/1994, recepito nel Codice dell'Ambiente;

ORDINA

1. **dalla data odierna e fino al termine della situazione di criticità (comunque non oltre il 30.9.2018) di limitare l'uso di acqua potabile durante le ore diurne (7.00-22.00) ai soli fini domestici (alimentari ed igiene personale)** per gli insediamenti di civile abitazione ed ai cicli di lavorazione e di manutenzione negli insediamenti produttivi industriali ed artigianali;
2. **di vietare pertanto l'utilizzo dell'acqua proveniente dal civico acquedotto per scopi diversi da quello potabile e domestico**, e quindi - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo -, per ogni altro diverso uso improprio quali l'irrigazione di orti, giardini, colture agricole, prati, per lavare veicoli e riempire/rabboccare piscine, ecc.;
3. i trasgressori alla presente ordinanza sono puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 fatte salve più gravi sanzioni di carattere penale che potranno essere riscontrate nel corso delle verifiche;
4. agli Agenti di Polizia Locale di vigilare affinché venga rispettata la presente ordinanza e di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per inosservanza della medesima;
5. che la presente ordinanza non si applichi alle eventuali attività con licenza di autolavaggio

AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

Stresa 8.8.2018


IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini